



**COMUNE DI CAPOLIVERI**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**COPIA**

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3 COMMI 27/33 LEGGE FINANZIARIA 2008	<b>Nr. Progr.</b>	<b>20</b>
	<b>Data</b>	<b>28/04/2015</b>
	<b>Seduta Nr.</b>	<b>5</b>

Cod. Ente : 049004

*L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 21,30 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

	<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
BARBETTI RUGGERO	X	
GELSI ANDREA	X	
CARDELLI LEONARDO	X	
COLOMBI ANTONELLO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
MONTAGNA WALTER	X	
CRISPU GABRIELLA	X	
CONTE ALESSIA		X
TALLINUCCI LIDO		X
MARTORELLA FAUSTO	X	
CENSI NICCOLO'	X	
BALDETTI GABRIELE	X	
BALDETTI STEFANO	X	
Totale:	<b>11</b>	<b>2</b>

*Sono presenti gli assessori esterni:  
DELLA LUCIA CLAUDIO, FORESI SILVIA*

*Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.*

*In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.*

Illustra il punto all'ordine del giorno il Segretario Generale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO :

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
  - che in particolare, l'art. 3, comma 27 così modificato dall'art. 18, comma 4-  
octies legge n. 2/2009 e dall'art. 7, comma 1, legge n. 69/2009, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che il successivo comma 29 così modificato dall'art. 71, comma 1, legge n. 69/2009 sancisce che entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- che ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 entro il 30 Aprile 2014, le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della L. 244/007; decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessata in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 – ter, secondo comma, del codice civile;

**CONSIDERATO** che risulta necessario mantenere la partecipazione alle su indicate Società secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28 della L. n. 224/2007;

**VISTO**, altresì, l'art. 19 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, che ha integrato il citato art. 3 comma 28 della L. n. 244/2007, prescrivendo che la deliberazione di cui allo stesso comma "è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti";

**RITENUTO** che la normativa vigente obblighi ad un'analisi sulla composizione societaria da svolgersi in tempi brevi visto la volontà del legislatore che per le società non conformi potrebbe comportare la liquidazione delle stesse;

**CONSIDERATO** che occorre valutare i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della L. n. 244/07;

**RAVVISATO** che alla luce del D.L. n. 78 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010 occorre procedere ad un'analisi sulla tipologia delle quote societarie in logica territoriale rapportata alla classe demografica degli Enti locali ad esse partecipanti;

**RICHIAMATA**, altresì, la delibera di C.C. n. 17 del 07/04/2014, legalmente esecutiva;

**CONSIDERATO** che il Comune detiene alla data odierna le seguenti partecipazioni:

1. Caput Liberum S.r.l. – P.I.: 01425010491;
2. Elbana Servizi Ambientali S.p.A. – P.I.: 01280440494;
3. Elbafly Società Cooperativa – P.I.: 01486980491 **(in liquidazione – giusto verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2012 rep. N° 134807-fascicolo n° 18889 atto not. M. Bartolini – depositato agli atti presso gli uffici comunali);**
4. Banca dell'Elba Società Cooperativa – P.I.: 01221550492;
5. Società Cooperativa San Giacomo – P.I.: 01343110498;
6. Casalp S.p.A. – P.I.: 01461610493;
7. RetiAmbiente spa - C.F. 02031380500
8. Ala Toscana spa – C.F. 01817930488
9. Fidi Toscana spa – C.F./P.I.01062640485

**RICHIAMATA**, altresì, la delibera di C.C. n.17 del 25/03/2015, legalmente esecutiva avente per oggetto: “ Approvazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni Societarie – legge 190/2014” in cui il Comune di Capoliveri, nel rispetto degli impegni imposti dalla legge 23.12.2014 n°190 ( Legge di stabilità per il 2015), si impegna a dismettere:

- Elbafly Società Cooperativa: partecipazione in 5,154;
- Società Cooperativa San Giacomo: partecipazione in 1,14%
- Banca dell'Elba Società Cooperativa: partecipazione in 1,60%

**CONSIDERATO** che risulta necessario mantenere la partecipazione alle su indicate Società secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28 della L. n. 224/2007 in quanto sussistono i presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

**CONSIDERATO** che con la delibera n.17 del 25/03/2015 il comune di Capoliveri si assume l'impegno di dismettere le partecipazioni nell' Elbafly Società Cooperativa, nella Società Cooperativa San Giacomo e nella Banca dell'Elba Società Cooperativa;

**DATO ATTO** che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 267/00;

**VISTI:**

- il vigente statuto comune
- il D.lgs n. 267/2000;
- gli statuti delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Ente;

**ESAMINATI** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

**Di autorizzare** ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, dell'art. 14 comma 32 D.L. 78/2010 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010 il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Capoliveri nelle società sotto indicate:

Società: Caput Liberum S.r.l.;

Partecipazione in %: 100;

Ambito di attività: Attività di servizi vari in ambito territoriale comunale;

Società: Elbana Servizi Ambientali S.p.A.;

Partecipazione in %: 7,95;

Ambito di attività: Attività legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi derivanti;

Società: Casalp S.p.A.;

Partecipazione in %: 0,42;

Ambito di attività: Attività immobiliare di gestione immobili di proprietà del Comune di Capoliveri relative ad alloggi di residenza popolare, gestione affitti;

Società: Ala Toscana spa

Partecipazione in %: 0,056

Ambito di attività: Gestione infrastrutture aeroportuali a Marina di Campo;

Società: Fidi Toscana spa

Partecipazione in %: 0,0006;

Ambito di Attività. Concessione di garanzie piccole e medie imprese

Società: RetiAmbiente spa;

Partecipazione in %: 0,49

**DI RECEPIRE** la delibera n.17 del 25/03/2015 e pertanto di non autorizzare il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Capoliveri nelle società sotto indicate:

Società: Elbafly Società Cooperativa **(in liquidazione – giusto verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2012 rep. N° 134807-fascicolo n° 18889 atto not. M. Bartolini – depositato agli atti presso gli uffici comunali);**

Partecipazione in %: 5,154

Ambito di attività: Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato servizi nell'ambito dei trasporti. La cooperativa ha per oggetto la gestione diretta di adeguate linee di collegamento che consentono di superare i limiti conseguenti all'insularità del territorio,

Società: Banca dell'Elba Società Cooperativa;

Partecipazione in %: 1,60;

Ambito di attività: Attività finanziarie e Assicurative in ambito bancario;

Società: Società Cooperativa San Giacomo;

Partecipazione in %: 1,14;

Ambito di attività: attività di servizi vari in ambito territoriale del Comune di Porto Azzurro.

**DI INVIARE** il presente atto all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente e alla Sezione competente della Corte dei Conti per gli adempimenti di propria competenza.

**DI TRASMETTERE** il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenuti nel codice civile.

Successivamente con separata ed unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma , TUEL;

# COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 20 Del 28/04/2015

### OGGETTO

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3 COMMI 27/33 LEGGE FINANZIARIA 2008**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 21/04/2015 IL FUNZIONARIO F.TO BARTOLINI ALESSANDRO
IL RESPONSABILE DI RAGONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 23/04/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO PUCCINI MASSIMO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 28/04/2015**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to COLOMBI ANTONELLO

**Il Segretario Comunale**

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **14/05/2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 14/05/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 14/05/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA